



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 7 del 22/01/2018



Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità

Art. 2 – Definizioni principali

Art. 3 – Settori di intervento

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Art. 5 – Esclusioni dell'applicazione del regolamento

Art. 6 – Procedura per la concessione ed erogazione dei contributi

Art. 7 – Patrocinio

Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Art. 9 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno economico

Art. 12 – Premi di rappresentanza

Art. 13 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Art. 14 – Interventi straordinari

Art. 15 – Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza

Art. 16 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Allegati:

Mod. A - Istanza per la concessione di contributi, ausili finanziari o vantaggi economici;

Mod. B - Istanza per la concessione di patrocinio non oneroso ed utilizzo logo dell'Ente;

Mod. C – Richiesta liquidazione contributo.



Art. 1 (Oggetto, finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (di seguito Ente) a soggetti operanti nell'ambito del territorio gestito dall'Ente o comunque, se al di fuori dello stesso, fortemente collegato ad esso, per la realizzazione delle proprie funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti i soggetti operanti nell'ambito del territorio dell'Ente e le comunità dei residenti.
3. Le forme di sostegno economico oggetto del presente regolamento possono essere concesse anche sotto forma di fornitura temporanea di locali, arredi, utenze, attività amministrativa ed attrezzature dell'Ente, nonché mediante l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale informatico o audio-video, coppe, targhe e materiale promozionale.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i. Tali interventi dell'Ente sono sempre di natura facoltativa e discrezionale.

Art. 2 (Definizioni principali)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **patrocinio**: l'adesione simbolica dell'Ente, che concede l'utilizzo del logo e del nome a sostegno della pubblicizzazione e della riuscita di un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ente;
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione



temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

- c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di un'attività o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti ma comunque iscrivibile ai compiti istituzionali o programmatici;
- d) **ausili finanziari**: altre forme di provvidenze (rimborsi spese, oneri relativi a coperture assicurative, quote parte di spese, ...) che non rientrano nelle precedenti categorie finalizzate al sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti sostenute per la realizzazione delle stesse.

Art. 3 (Settori di intervento)

1. I settori per i quali l'Ente può effettuare la concessione di contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:

- a) iniziative per la tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità;
- b) iniziative ed attività nel campo della ricerca scientifica, della didattica e dell'educazione alla sostenibilità;
- c) iniziative ed attività culturali, celebrative, educative, formative e di istruzione;
- d) iniziative ed attività a sostegno dell'attività turistica e di promozione e tutela delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio dell'Ente;
- e) iniziative ed attività nel campo della cultura, storia, sport e tempo libero.

Art. 4 (Soggetti beneficiari)

1. Ai fini del presente regolamento per soggetti beneficiari si intendono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e di validità dell'iniziativa e dell'attività da realizzarsi.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche ed ad enti di promozione sociale e Onlus.



Art. 5 (Esclusioni dell'applicazione del regolamento)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Ente e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse;
 - b) alle spese che l'Ente assume per i servizi dallo stesso gestiti o dei quali promuove l'organizzazione attraverso incarichi o convenzioni;
 - c) ai trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica ed organizzativa;
 - d) ai trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente all'Ente;
 - e) ad ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità o che venga erogato in attuazione di precise disposizioni di legge.

Art. 6 (Procedura per la concessione ed erogazione dei contributi)

1. Le richieste di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici devono essere consegnate o inviate al protocollo dell'Ente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno relativamente ad attività o iniziative che si svolgeranno nel semestre successivo. Tutte le istanze dovranno essere dirette al Presidente dell'Ente a firma del legale rappresentante dell'ente o soggetto richiedente, il quale si assume la piena responsabilità delle affermazioni ivi contenute.
2. Le istanze dovranno di norma essere redatte seguendo le indicazioni contenute nei modello "A" allegato al presente Regolamento e reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili e solo dopo aver verificato la documentazione per il riconoscimento di quanto richiesto e l'effettiva esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente Regolamento. Il Presidente ha la facoltà, tramite il Servizio competente, di richiedere eventuale documentazione integrativa al soggetto o all'ente richiedente.



3. Le risorse destinate alla concessione delle forme di sostegno economico sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
4. Le istanze di contributo economico, saranno valutate dal Comitato Esecutivo, che si esprimerà nella prima seduta ritenuta utile prima del verificarsi dell'evento, dopo aver accertato la compatibilità e la disponibilità del bilancio di previsione.
5. La liquidazione dei contributi e ausili finanziari concessi potrà avvenire solo a seguito della presentazione di adeguata richiesta contenente anche la dichiarazione del trattamento fiscale del contributo (si veda modello C allegato al presente Regolamento) corredata dalla documentazione consuntiva eventualmente necessaria a garantire e comprovare l'esigibilità della somma richiesta. L'Ente si riserva comunque la facoltà di richiedere a proprio insindacabile giudizio l'integrazione della documentazione presentata al fine di valutare e vagliare la rispondenza e la veridicità di quanto dichiarato in sede di istanza.
6. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo sarà liquidato in proporzione.

Art. 7 Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito a manifestazioni, iniziative, eventi, progetti ecc... da parte dell'Ente deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Presidente dell'Ente mediante apposito atto e/o comunicazione.
2. L'istanza di patrocinio deve essere inviata dal richiedente all'Ente, utilizzando apposito modulo "B" allegato al presente Regolamento e scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente con almeno 15 gg lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l'iniziativa, al fine di permettere la gestione dell'istruttoria della relativa procedura di concessione o di diniego.
3. La concessione del patrocinio gratuito non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore dell'evento/manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento dell'Ente seguendo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. Il patrocinio gratuito concesso dall'Ente deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.



Art. 8 (Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 facendo riferimento in particolare ai seguenti criteri:
- concorrenza dei fini istituzionali dell'Ente con gli obiettivi dell'iniziativa e del soggetto richiedente;
 - svolgimento dell'attività/iniziativa all'interno del territorio dell'Ente;
 - numero delle persone coinvolte nell'iniziativa;
 - impatto economico/turistico sulla comunità locale nel rispetto della sostenibilità.

Art. 9 (Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
- a) il soggetto destinatario;
 - b) l'ammontare del sostegno economico;
 - c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 10 (Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il



beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono totalmente a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Ente lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) assicurare che le attività/iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per le persone disabili;

e) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi;

f) adempiere a quanto previsto dalla legislazione vigente in merito alla pubblicazione on line circa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti dalle Pa.

4. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Art. 11

(Promozione e divulgazione delle forme di sostegno economico)

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno economico di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa. Il suddetto materiale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ente.

Art. 12

(Premi di rappresentanza)

1. L'erogazione dei benefici previsti dal presente Regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie ed altri oggetti di limitato valore, comunque non superiore all'importo massimo di 150,00 €, disposta dal Presidente nell'esercizio della propria funzione di rappresentanza.



Art. 13 (Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico)

1. L'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che sull'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico la quale dovrà essere stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 14 (Interventi straordinari)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e privati, associazioni e/o comitati, persone fisiche, soggetti privati dotati di personalità giuridica, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità o ad altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dell'Ente assume rilevanza sotto il profilo delle proprie finalità statutarie.
2. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati eccezionalmente e con adeguata motivazione anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro con i presupposti, le modalità e le procedure di cui al regolamento stesso.

Art. 15 (Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza)

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento ed i suoi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale dedicato alla trasparenza amministrativa in modo che l'utenza possa prenderne facilmente visione.



Art. 16
(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Ente e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si rinvia alla legislazione vigente.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della specifica deliberazione di approvazione.